

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2166

“Virus della Vaiolatura delle drupacee (Sharka) - Erogazione di contributi «de minimis» nel settore agricolo a titolo di indennizzo (Reg. (UE) n. 1408/2013) per le piante infette già estirpate a seguito di ingiunzione abbattimento.”

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla PO "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere" e dalla PO "Affari Generali, personale e informazione", confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 19 del 02/02/2021 recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", dispone che i servizi fitosanitari regionali svolgano le attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016.

Il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali con Decreto del 28 luglio 2009 ha reso obbligatoria nel territorio nazionale la lotta obbligatoria per il controllo del virus *Plum pox virus* (PPV) agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka).

L'art. 16 del precitato Decreto Ministeriale statuisce che le Regioni possono stabilire misure di sostegno alle aziende frutticole e vivaistiche alle quali è prescritta l'estirpazione e distruzione di piante infette da Sharka da parte del Servizio Fitosanitario regionale.

La Regione Puglia, con DGR n. 2293 del 24/11/2009, ha deliberato di riconoscere un indennizzo ai proprietari di frutteti colpiti da PPV che estirpano le piante infette, secondo le indicazioni dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario.

Con Determina Dirigenziale n° A030/948 del 23/11/2011, sono stati indicati i valori unitari di indennizzo da erogare alle aziende colpite dalla fitopatìa causata dal virus della *Sharka*, a titolo di parziale compensazione delle perdite che gli agricoltori subiscono a seguito dell'estirpazione delle piante infette, per un importo pari al 30% della compensazione complessiva calcolata, distinto per età del frutteto, come indicato nella seguente tabella

Età in anni della pianta	Indennizzo €/pianta	Indennizzo € max/Ha
Fino a 2	15	€ 6.000/ha
Tra 3 e 15	30	€ 12.000/ha
Oltre 15	0	0

Con determinazione dirigenziale n. 562 del 30/10/2012 è stata integrata la precitata determinazione n. 948 del 23/11/2011 indicando i criteri adottati per il calcolo della parziale compensazione delle perdite che gli agricoltori subiscono a seguito dell'estirpazione delle piante infette dal virus della Sharka, nonché le modalità di individuazione delle aziende a cui erogare il contributo.

In data 14/11/2012 ai sensi dell'art. 10 del Reg CE 1857/2006 tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea è stata notificata alla Commissione Europea la scheda di sintesi sulla domanda di esenzione del regime di aiuto "Sostegno delle aziende agricole per l'abbattimento di frutteti colpiti da Sharka" per la Regione Puglia.

Con nota Rif. ARES (2012)1368578 del 20/11/2012 la Commissione Europea ha formulato delle osservazioni e chiesto chiarimenti in merito al regime di aiuto notificato.

Con determinazione dirigenziale n. 677 del 19/12/2012 in relazione alle predette osservazioni è stata integrata la determinazione n. 562/2012 ed è stata adeguata la base giuridica del regime di aiuto prevedendo che lo stesso deve essere erogato per i focolai individuati a partire dal 2009 (data di riconoscimento della presenza della fitopatìa nella Regione Puglia con DGR 2293 del 24/11/2009) fino al 2013.

Nel corso dei monitoraggi effettuati sono stati individuati numerosi focolai di Sharka e, pertanto, si è proceduto ad ingiungere alle ditte l'abbattimento di piante/frutteti risultati infetti.

Il regime di aiuto identificato dalla Commissione con numero SA.35710 (2012/XA) è stato finanziato solo con fondi regionali.

I fondi regionali sono risultati insufficienti a indennizzare tutti gli agricoltori che hanno ottemperato alle ingiunzioni di abbattimento disposte dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario.

Nel Bilancio di previsione 2021-2023 si sono rese disponibili risorse regionali assegnate sul capitolo 111106 "*Interventi per affrontare emergenze fitosanitarie causate da patogeni da quarantena*" da poter erogare a titolo di indennizzo agli agricoltori che hanno ottemperato alle misure di prescrizione impartite dalla Sezione Osservatorio estirpando le piante infette. Tuttavia tali risorse non possono essere liquidate sulla base della normativa vigente al momento del suo riconoscimento in quanto il regolamento (CE) n. 702/2014 del 25/06/2014 e s.m.i., che ha successivamente disciplinato gli aiuti in esenzione nel settore agricolo, ha introdotto all'art. 26 i termini entro i quali dovevano essere versati i contributi;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, prevede l'applicazione retroattiva degli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli per un valore complessivo nell'arco di tre esercizi finanziari non superiore a € 25.000,00 ai sensi dell'art. 3 c. 3 bis (come stabilito dall'art. 2 del DM 19/05/2020);

VISTO l'articolo 52, comma 1 della legge n. 234 del 2012 secondo cui i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti in regime de minimis, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

RITENUTO pertanto necessario riconoscere agli agricoltori che hanno già ottemperato negli anni scorsi alle ingiunzioni di abbattimento disposte dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario l'indennizzo per le estirpazioni delle piante infette dal virus Plum pox virus (PPV) agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka) - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Tutto ciò premesso, si propone con il presente atto di:

- istituire il regime di aiuto in de minimis dovuto agli agricoltori che hanno eseguito le ingiunzioni di abbattimento disposte dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario per le estirpazioni delle piante infette dal virus Plum pox virus (PPV) agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka) - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
- utilizzare a tal fine le risorse proprie regionali rese disponibili sul capitolo 111106 "*Interventi per affrontare emergenze fitosanitarie causate da patogeni da quarantena*" da erogare sulla base dei criteri e degli importi di seguito indicati e previsti nella base giuridica del regime di aiuto identificato dalla Commissione con numero SA.35710 (2012/XA):

- l'indennizzo deve essere pari al 30% della compensazione complessiva calcolata, distinto per età del frutteto, come indicato nella seguente tabella

Età in anni della pianta	Indennizzo €/pianta	Indennizzo € max/Ha
Fino a 2	15	€ 6.000/ha
Tra 3 e 15	30	€ 12.000/ha
Oltre 15	0	0

- dare atto che, in applicazione dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e del DM del 19 maggio 2020 l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 25.000,00 euro complessivamente ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto e, inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000,00 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis»;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per dare piena attuazione alle azioni di cui ai precedenti punti.

Visti

- Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2021)";
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023 e del Documento Tecnico di Accompagnamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 199 del 08/02/2021 "Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii."

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva del presente provvedimento, pari a € 200.000,00 trova copertura sul capitolo di spesa

111106 del Bilancio di previsione 2021 e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, previsti dall'art. 39 comma 10 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011, approvato con D.G.R. 71/2021:

CRA	CAPITOLO	DECLARATORIA	COD. FUNZ	P.D.C.F.
14.06	111106	<i>Interventi per affrontare emergenze fitosanitarie causate da patogeni da quarantena</i>	16.01.01.04	1.04.01.02

Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

All'impegno di spesa sul pertinente capitolo provvederà il dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario mediante specifico atto, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 – comma 4) della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta di:

- istituire il regime di aiuto in de minimis dovuto agli agricoltori che hanno eseguito le ingiunzioni di abbattimento disposte dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario per le estirpazione delle piante infette dal virus Plum pox virus (PPV) agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka) - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- utilizzare a tal fine le risorse proprie regionali rese disponibili sul capitolo 111106 "Interventi per affrontare emergenze fitosanitarie causate da patogeni da quarantena" da erogare sulla base dei criteri e degli importi di seguito indicati e previsti nella base giuridica del regime di aiuto identificato dalla Commissione con numero SA.35710 (2012/XA):
 - l'indennizzo deve essere pari al 30% della compensazione complessiva calcolata, distinto per età del frutteto, come indicato nella seguente tabella

Età in anni della pianta	Indennizzo €/pianta	Indennizzo € max/Ha
Fino a 2	15	€ 6.000/ha
Tra 3 e 15	30	€ 12.000/ha
Oltre 15	0	0

- dare atto che, in applicazione dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e del DM del 19 maggio 2020 l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 25.000,00 euro complessivamente ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto e, inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000,00 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis»;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per dare piena attuazione alle azioni di cui ai precedenti punti.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi

predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario PO (Anna Percoco)

Il funzionario PO (Eliana Conz)

Il Dirigente della Sezione (Salvatore Infantino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.

Il Direttore del Dipartimento (Gianluca Nardone)

L'Assessore all'Agricoltura (Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dai Funzionari PO, confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
- istituire il regime di aiuto in de minimis dovuto agli agricoltori che hanno eseguito le ingiunzioni di abbattimento disposte dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario per le estirpazioni delle piante infette dal virus Plum pox virus (PPV) agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka) - ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
- utilizzare a tal fine le risorse proprie regionali rese disponibili sul capitolo 111106 "*Interventi per affrontare emergenze fitosanitarie causate da patogeni da quarantena*" da erogare sulla base dei criteri e degli importi di seguito indicati e previsti nella base giuridica del regime di aiuto identificato dalla Commissione con numero SA.35710 (2012/XA):
 - l'indennizzo deve essere pari al 30% della compensazione complessiva calcolata, distinto per età del frutteto, come indicato nella seguente tabella

Età in anni della pianta	Indennizzo €/pianta	Indennizzo € max/Ha
Fino a 2	15	€ 6.000/ha
Tra 3 e 15	30	€ 12.000/ha
Oltre 15	0	0

- dare atto che, in applicazione dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e del DM del 19 maggio 2020 l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 25.000,00 euro complessivamente ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto e, inoltre, ai sensi

dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1408/2013 l'aiuto medesimo è sottoposto alla soglia massima di 200.000,00 euro complessivamente ricevuti anche per aiuti non agricoli ai sensi del regolamento «de minimis»;

- autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario regionale a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali per dare piena attuazione alle azioni di cui ai precedenti punti.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
OSF	DEL	2021	14	30.11.2021

"VIRUS DELLA VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (SHARKA) - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI «DE MINIMIS» NEL SETTORE AGRICOLO A TITOLO DI INDENNIZZO (REG. (UE) N. 1408/2013) PER LE PIANTE INFETTE GIÀ ESTIRPATE A SEGUITO DI INGIUNZIONE ABBATTIMENTO."

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

